

INTRODUZIONE

Mi interesse di trust dalla metà degli anni '90 del secolo scorso (sono quindi circa 30 anni) e, cioè, da quando, curioso di dotare di un ulteriore strumento il mio armamentario professionale, cercai di andare alla scoperta di questo strano istituto anglosassone (appena “importato” nel nostro Paese e di cui si iniziava a sussurrare), al fine di capire di cosa si trattasse e a cosa eventualmente “servisse”.

Dopo gli opportuni approfondimenti, iniziai, quindi, a stipulare atti istitutivi di trust e comunque inerenti a un trust (da allora, sono alcune centinaia) e a scrivere articoli su giornali e Riviste, iniziando con il “Sole 24 Ore” del 27 ottobre 1997 (al trust venne dedicato, in quella occasione, la prima in cui il giornale se ne occupava, un cosiddetto intero “dossier”, vale a dire le quattro pagine centrali del quotidiano, che allora avevano un focus monografico); a oggi, la banca dati del “Sole”, effettuando una ricerca mediante l’associazione del mio cognome alla parola “trust”, offre 256 risultati (i quali, trattandosi di articoli di un giornale quotidiano, coincidono, dunque, con altrettanti “eventi” che la vicenda del trust ha vissuto in Italia dalle sue origini ai giorni nostri e che io, uno per uno, ho seguito e commentato con la massima attenzione possibile). Ma si tratta di un numero di articoli sicuramente approssimato per difetto, perché il numero reale delle mie pubblicazioni sul “Sole” in tema di trust è, per tante ragioni, ben più elevato di quello che riferisce la banca dati del giornale.

Cinque anni fa, inoltre, notando che, nella prassi professionale, quando giungevo a formulare al Cliente di turno, che manifestava la volontà di istituire un trust, la fatidica domanda: “*Ma chi verrà nominato come trustee?*”, spesso una risposta non vi era (per la mancanza di operatori che rispondessero alle caratteristiche desiderate dal Cliente), ho concorso a fondare quella che oggi è diventata una delle principali *Trust Company* italiane, sia per numero di trust gestiti, sia per valore del patrimonio amministrato, sia perché essa si avvale – come accade per pochissime in Italia – di un gruppo di

persone che lavorano *full time* solo sui trust, senza svolgere alcuna altra attività (quando invece l'attività di *trust company* è spesso ancillare, e del tutto subordinata, a quella fiduciaria o ad altri servizi di *wealth management* caso per caso erogati). Ne presiedo il consiglio di amministrazione, di cui fa parte, come amministratore delegato, l'avv. Raffaella Sarro, la quale è, senz'altro, uno dei trustee più competenti in Italia, per aver svolto, durante tutta la sua vita professionale, esclusivamente l'attività di trustee, dapprima nel mondo bancario o ora, appunto, nel campo professionale privato. In ragione di questa sua totale immersione nel sistema del trust in Italia, ella ha avuto l'occasione di poter essere autrice, negli ultimi 20 anni, di alcuni tra i più noti e importanti trust istituiti nel nostro Paese.

La mia attuale sensazione sul trust è che, da un lato, esso sia divenuto un istituto perfettamente e completamente incardinato nel nostro ordinamento (nessuno pensa più al trust come una cosa strana, esotica, furbesca, solo per ricchi, utilizzabile per schivare le tasse o le regole ereditarie) e che, dall'altro, però sono ancora pochi i professionisti e gli operatori veramente competenti: infatti, vi è pur sempre da "maneggiare" approfonditamente una legislazione straniera (ciò che impone di conoscerne la giurisprudenza, teorica e pratica, quest'ultima assai rilevante in quanto il trust nasce nei sistemi di *common law* e a essi tuttora ci si riferisce) e questa capacità, in effetti, manca in molti casi (con il risultato che tante situazioni sono gestite con pericoloso diletterantismo e con estrema faciloneria). Per non parlare del fatto che la nomina, in moltissime fattispecie, di trustee non professionali, i quali, perciò, nulla sanno di trust, non solo compromette una corretta gestione del trust loro affidato, ma può anche rappresentare, in taluni casi, la "prova provata" della fittizietà del trust caso per caso gestito (ad esempio, per l'evidente carenza di terzietà che vi è nell'ipotesi in cui sia scelto quale trustee, ad esempio, il coniuge o uno stretto parente del disponente: nomina perfettamente lecita e opportuna in alcuni casi, ma del tutto sconsigliabile in molti altri casi, specie quando, con il trust, si intende ottenere anche un effetto protettivo del patrimonio che vi viene vincolato).

Purtroppo, molti pensano che, per istituire un trust, sia sufficiente "scaricare" una bozza di atto istitutivo da Google (o farselo scrivere da un programma di intelligenza artificiale) o ricopiare un

atto già stipulato, modificando semplicemente i nominativi dei soggetti che vi intervengono, come se si trattasse (parlando comunque con il massimo rispetto per queste situazioni) di costituire una s.r.l. tra due fratelli per gestire un bar o un'officina di elettrauto e, cioè, una situazione priva di complessità. Inoltre, vi è una pericolosissima tendenza a privare (direttamente o indirettamente) di poteri il trustee (prevedendo, caso per caso, una massiccia intrusione, sul suo operato, del disponente, del guardiano e dei beneficiari), con ciò che ne può conseguire (per ragioni di evidente simulazione) in termini di mancanza di protezione nel momento in cui della protezione si abbia effettivamente bisogno.

L'esperienza quotidiana insegna che i nodi dei trust mal confezionati poi vengono presto al pettine: faccio riferimento, almeno, ai frequenti casi (i) del disponente che vuol revocare il trust o che vuole modificare le clausole dell'atto istitutivo o il novero dei beneficiari, (ii) dei beneficiari che chiedono la cessazione del trust e l'attribuzione del patrimonio, (iii) del disponente o dei beneficiari che domandano di aumentare o diminuire la durata del vincolo del trust, (iv) dell'atto istitutivo ripieno di clausole contraddittorie o difficoltosamente interpretabili, (v) della verifica di situazioni della vita che l'atto istitutivo non contempla a causa delle sue gravi lacune, (vi) delle contestazioni ereditarie che derivano dalla sottoposizione al trust di un patrimonio che eccede quello "disponibile", eccetera.

Un ultimo appunto è dedicato a coloro che continuano a pensare al trust come all'ultimo ritrovato per sfuggire ai creditori, sfruttando il suo effetto segregativo (*in primis*, a coloro che, evidentemente vivendo ancora nel mondo delle favole, reputano che il trust autodichiarato sia una trovata geniale, ritenendo che esso costituisca una barriera d'acciaio rispetto ai creditori del disponente, quando invece, sempre che una barriera ci sia, essa ha la consistenza della carta velina): quanto questa sia un'idea fallace lo dimostra la massa di sentenze emanate in tema di nullità, di simulazione del trust e, soprattutto, in tema di revocatoria degli atti di dotazione del trust o di sequestro del patrimonio vincolato nel trust. Nel presente volume sono riportate (in quanto raccolte con la maggior diligenza possibile) le decine e decine di pronunce che, in questo ambito, sono state edite su una qualche Rivista; ma è da credere

che siano ovviamente molte di più, in quanto è evidente che non vi sia alcun interesse a continuare nella pubblicazione di decisioni che enunciano sempre il medesimo principio. Il tema su cui riflettere è dunque che questo sconsiderato ricorso al trust, oltre che essere deprecabile (perché è l'esito della erogazione, mirata a riscuotere un compenso professionale, di una consulenza elargita in modo abominevole), è anche assai pericoloso perché può ingenerare (se non l'abbia già ingenerata) una diffusa diffidenza verso il trust da parte della magistratura (così come è accaduto per il fondo patrimoniale: anch'esso, utilizzato scelleratamente, ha finito per perdere la granitica consistenza avuta fino ai primissimi anni del primo decennio del ventunesimo secolo, per non avere più alcuna "tenuta" in quanto oggi è aprioristicamente osservato – senza possibilità di prova contraria – come uno strumento utilizzato al solo fine di sfuggire alle proprie obbligazioni).

Nel mio piccolo, dopo aver maturato una consistente esperienza sul campo⁽¹⁾ e dopo aver concretato le mie personali convinzioni in materia, mi sono ripromesso di riferirne nel modo il più possibile organico affinché, chi voglia dar credito a quel che penso e scrivo, ne possa approfittare. Come al solito, essendo quel che scrivo il frutto della mia capacità e della mia intelligenza si tratta, di un prodotto costellato di limiti, ma è comunque – lo assicuro – il risultato della massima diligenza che io riesco a esprimere con le mie forze.

⁽¹⁾ - Non senza un paio di "incidenti" (sui quali, "per carità di patria", evito di commentare): un giudice tavolare che ritenne "nullo" perché "privo di causa" (*sic* !) un atto di dotazione di un trust, da me rogato, per la ragione che non portava in allegato l'atto istitutivo del trust, stipulato in data precedente, con atto notarile, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (Trib. Trieste, 7 aprile 2006, in *Foro It.*, 2006, 6, 1, 1935, decreto poi ovviamente riformato, *melius re perpensa*, dal medesimo Trib. Trieste, 19 settembre 2007, in *Foro It.*, 2009, 5, 1, 1555; in *Trust*, 2008, 1, 42, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2008, 6, 1, 687, con nota di CINQUE, *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645 ter cod. civ.*; in *Notariato*, 2008, 3, 251, con nota di ROSSANO, *Trust interno e meritevolezza degli interessi*) e un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (annullato – ma ci sono voluti 11 anni – da Cass., 1° marzo 2022, n. 6617, in *Notariato*, 2022, 2, 176; in *Notariato*, 2022, 4, 404; e in *il fisco*, 2022, 14, 1377, con nota di MANONI, *Procedure di controllo su autoliquidazioni: la responsabilità del notaio è limitata all'imposta principale*) che da me pretendeva un'imposta evidentemente complementare, correlata all'atto di attribuzione del patrimonio di un trust ai beneficiari del trust stesso, da me rogato nel 2011 e registrato con imposta in misura fissa sulla base del pacifico presupposto che, in allora, non si tassava la fuoriuscita di patrimonio dal trust.

La seconda edizione di questo volume era stata sospinta (essendo anche andata rapidamente esaurita la prima edizione) dall'emanazione della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, con la quale, tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate aveva adeguato la sua interpretazione alla consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di de-tassazione dell'atto di dotazione del trust: una "svolta" che imponeva agli operatori del trust di dover rivedere un po' tutta la materia alla luce della considerazione che, anteriormente, la si era letta tenendo presente il fardello rappresentato dalla tassazione "in entrata". Anche la seconda edizione ha però dovuto essere rivisitata in quanto, con la riforma dell'imposta di successione e donazione recata dal d.lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, la materia della tassazione del trust è stata riscritta e innovata, espressamente confermando la regola della tassazione "in uscita", ma ammettendo anche l'opzione per la tassazione "in entrata".

Ora, con queste scelte a disposizione, le strategie di pianificazione patrimoniale poste in essere mediante il trust possono essere impostate sotto una nuovissima luce, prefigurandosi quindi, d'ora innanzi, prospettive inedite e veramente interessanti. Ne possono trarre un notevole beneficio sia il nostro lavoro quotidiano, sia gli interessi, personali e patrimoniali, dei nostri Clienti.

Milano, 1° gennaio 2025

Angelo Busani